

Protocollo RC n. 30735/08

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaotto, il giorno di mercoledì ventisei del mese di marzo, alle ore 12,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, il dott. Mario Morcone – nominato Commissario Straordinario con decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2008 – ha adottato, con l'assistenza del sottoscritto Segretario Generale, dott. Vincenzo Gagliani Caputo, le seguenti deliberazioni:

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 60

Modifiche al Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni.

Premesso che nella precorsa consiliatura la Giunta Comunale, nella riunione del 25 febbraio 2008, ha deciso di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione protocollo RC n. 30735/2008 avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni.” (Dec. Giunta Comunale n. 39);

Che la proposta medesima, in data 27 febbraio 2008, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli entro il termine di 20 giorni;

Che dai Municipi II, V, VII, XII, XVI, XVIII, XIX e XX non è pervenuto alcun parere;

Che, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei Municipi III, IV, VI, VIII, IX, X, XIII e XVII;

Che, con deliberazione in atti, il Consiglio del Municipio XI, ha espresso parere contrario;

Che, parimenti, il Consiglio del Municipio XV, con deliberazione in atti, ha espresso parere contrario con le seguenti motivazioni:

- a) il tributo locale ICI e la Tariffa Rifiuti rappresentando oggetti sostanzialmente diversi: il primo (imposta) gravante su una disponibilità patrimoniale, che, nel caso della casa di abitazione, colpisce impropriamente l'uso di un bene primario; mentre la seconda (tariffa) costituisce la copertura del costo di un servizio, in parte generale (quota fissa) ed in parte a “domanda individuale” (almeno negli auspici del D.Lgs. n. 22/1997);
- b) pertanto, il seppur necessario regime di agevolazioni già in essere, a favore delle fasce di popolazione socialmente ed economicamente più deboli, e che si propone di adeguare con le modifiche introdotte con la deliberazione in oggetto, non presuppone

- né comporta una “coerenza con le agevolazioni in materia di ICI”, non dovendosi distinguere tra l’altro, ai fini della Ta.Ri., tra utenti proprietari dell’alloggio e utenti conduttori;
- c) l’esenzione totale dalla Ta.Ri. per le fasce di popolazione socialmente ed economicamente più deboli, con trasferimento del relativo gravame sulla fiscalità generale, esonerando totalmente alcuni cittadini dalla compartecipazione al costo del servizio, elude lo spirito del D.Lgs. n. 22/1997 in termini di responsabilizzazione personale del cittadino nel rilascio quantitativo e qualitativo dei Prodotti Post Consumo (PPC) e quindi nella loro riduzione alla fonte e corretto conferimento;
 - d) viceversa, risulterebbe opportuna una diversa manovra perequativa che, limitando l’agevolazione “socio-economica” all’esenzione sino ad un massimo del 100% della sola quota fissa (nel 2007 pari al 47,63% della Ta.Ri. per le utenze domestiche), consentirebbe da un lato, a parità di risorse, di estendere la platea degli aventi diritto alla riduzione (aumentando i “tetti” e/o le fasce ISEE e/o l’importo dell’agevolazione); dall’altra, mantenendo integralmente la contribuzione relativa alla quota variabile, coinvolgerebbe la responsabilità personale del cittadino e manterrebbe, anche quale prospettiva strategica, una possibilità d’incentivazione economica rispetto alla necessaria adesione dell’utente ai processi di innovazione nelle strategie di riduzione, conferimento e raccolta dei PPC promossi dalle politiche dell’Amministrazione Comunale;
 - e) l’impostazione reiterata e qui riproposta dalla Giunta Comunale rende irrilevanti, verso una sempre più estesa platea di utenti, le incentivazioni alle buone pratiche già oggi previste all’art. 13 comma 4 del Regolamento Ta.Ri., meno 30% della quota variabile per il compostaggio, e meno 20% per la raccolta “porta a porta” (deliberazione Consiglio Comunale n. 57/2007);
 - f) inoltre una quota delle medesime risorse potrebbero essere destinate alla copertura, strutturale e non contingente, del “disagio ambientale” (odori, emissioni, traffico, qualità ambientale) patito da oltre un ventennio dai cittadini residenti nelle aree limitrofe alla discarica di Malagrotta, sino ad un massimo del 100% della quota fissa della Ta.Ri. e sino a quando nella predetta discarica verranno conferiti rifiuti putrescibili.

Si indica quindi la necessità di reindirizzare l’intervento pubblico della “manovra Ta.Ri.”, a parità di risorse, non solo alle esigenze economico sociali delle fasce meno abbienti, ma anche all’opportunità di aumentare contestualmente la responsabilità personale della generalità dei cittadini, indipendentemente cioè dalla personale situazione socio-economica.

Tali obiettivi si sarebbero già dovuti perseguire con la deliberazione Consiglio Comunale n. 55/2007, operando una diversa modulazione delle agevolazioni pur mantenendo, in quel momento, le “agevolazioni acquisite”, ma non espandendo la platea dei totalmente esenti (conservando ad esempio gli scaglioni ISEE precedenti) ed introducendo nell’agevolazione parziale (la cui platea poteva essere eventualmente estesa rispetto ai requisiti socio economici o, in alternativa contenuta, aumentando l’entità della singola agevolazione) il limite massimo pari al concorso della quota fissa.

Si ribadisce infine la necessità, già espressa da questo Consiglio Municipale con deliberazione n. 23/2007, che si provveda alla modifica e conseguente integrale ripubblicazione del “Regolamento per l’applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani” (deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del marzo 2003 e s.m.i.), superando la fase sperimentale transitoria.

Si ritiene infatti esaurito il “congruo periodo di tempo per l’applicazione integrale dei criteri e degli algoritmi previsti per la definitiva attuazione del nuovo regime tariffario”... (omissis)... “al fine di meglio adattarli alle realtà locali e in proporzione alla produzione

dei rifiuti a ciascuno ascrivibile” (come in narrativa alla deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 3 marzo 2003), essendosi anche compiuta la fase di riorganizzazione della Banca Dati Utenti gestita da AMA.

Con l’obiettivo di affermare la responsabilità personale e collettiva, quale elemento imprescindibile per il raggiungimento di concreti obiettivi di riduzione e corretto conferimento dei PPC e quindi di rendere sensibile all’utente l’entità e la variazione della quota variabile della tariffa con quanto effettivamente prodotto in via residuale (frazione secca indifferenziata), nell’ambito della ridefinizione del Regolamento, è quindi necessario:

- a) riportare il più possibile vicino alla realtà del singolo utente il valore della parte variabile della tariffa in relazione alle diverse articolazioni del servizio di raccolta: tariffa media municipale, di quartiere, di strada, di condominio, individuale;
- b) mantenere il sistema di calcolo parametrico (mq. e abitanti per le utenze domestiche e produzione potenziale per quelle non domestiche) solo all’interno delle articolazioni di cui al punto precedentemente e solo se non superabili da migliori criteri oggettivi;
- c) riportare l’intero importo della quota variabile alle quantità di frazione secca indifferenziata su cui dovrà quindi gravare il costo di gestione delle altre frazioni.

Che il Consiglio del Municipio I, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole formulando, al contempo, la richiesta di eliminare, all’art. 10 del Regolamento, il punto 7 del comma 3;

Che, in relazione alla richiesta del Municipio I, si rappresenta quanto segue:

la richiesta non è accolta in quanto il Consiglio del Municipio subordina, senza alcuna correlazione, l’approvazione della proposta di deliberazione in esame alla soppressione della agevolazione di cui al punto 7 dell’art. 10 comma 3 del Regolamento per l’applicazione sperimentale della Tariffa Rifiuti e non esprime alcuna motivazione in merito all’eliminazione della citata agevolazione. Peraltro il punto in questione non introduce una nuova agevolazione in quanto si tratta di una riformulazione dell’agevolazione già esistente nella precedente versione del Regolamento;

Che, in relazione al parere contrario dei Municipi XI e XV, si rappresenta quanto segue:

Municipio XI:

il parere contrario non dà luogo a controdeduzioni in quanto privo di motivazioni;

Municipio XV:

il parere contrario non dà luogo a controdeduzioni in quanto privo di contenuto emendativo.

Che, pertanto, nessuna modifica è conseguita al testo della presente proposta, che di seguito si riporta:

Modifiche al Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003 e successive modificazioni.

Premesso che l’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 ha previsto l’istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e la soppressione della tassa per lo

smaltimento dei Rifiuti Solidi di cui alla Sezione II del Capo XVIII del Titolo III del T.U. della Finanza Locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931 n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915, ed al Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

Che con il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è stato adottato il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 49 comma 5 del citato D.Lgs. n. 22/1997, per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, contenente, tra l'altro, una nuova classificazione delle categorie produttive con indicazione per ciascuna di parametri minimi e massimi di produzione dei rifiuti;

Che è apparso opportuno avvalersi della facoltà di introduzione anticipata della tariffa, prevista dall'art. 1 bis dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, rispetto all'introduzione obbligatoria, la cui applicazione consentiva di attuare le finalità di politica ambientale contenute nel D.Lgs. n. 22/1997 e realizzare un sistema capace di prevedere forme di incentivazione e stimolo all'innovazione organizzativa e tecnologica nelle attività attinenti a ciclo dei RSU in modo da incrementare il peso della raccolta differenziata, del recupero e riciclo dei rifiuti;

Che, a tal fine, si è proceduto, ai sensi dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28 marzo 2003, all'adozione del Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione di rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 nel Comune di Roma a partire dal 1° gennaio 2003;

Considerato che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 3 marzo 2003, sopra citata, rettificata con successiva deliberazione n. 51 del 28 marzo 2003, è stata introdotta, all'art. 14, l'agevolazione totale a carico del Comune nel pagamento della tariffa agli utenti che occupano o conducono l'abitazione principale e la cui condizione socio-economica, rapportata anche alla composizione del nucleo familiare, evidenzia condizioni di particolare gravità e necessità, ciò a partire dal 1° gennaio 2003;

Che tali benefici sono stati mantenuti con gli stessi requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché con gli stessi limiti di reddito, per l'anno d'imposta 2004;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 26 maggio 2005 sono state successivamente apportate modificazioni al Regolamento anche in relazione alle agevolazioni sociali;

Che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 2007, è stato rafforzato lo schema agevolativo operante fino al 2006 mediante l'innalzamento delle soglie di reddito familiare, graduate a seconda della numerosità dei nuclei familiari e con particolare riferimento ai nuclei più numerosi, ai fini dell'applicazione dell'esenzione dalla tariffa ed inoltre è stata introdotta una nuova detrazione di 90,00 Euro commisurata all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) finalizzata al riconoscimento di un'agevolazione di valore intermedio;

Che permangono per l'anno 2008 le finalità generali e gli obiettivi dell'Amministrazione in ordine al perseguimento dell'equità e perequazione tributaria, attraverso il sostegno alle problematiche reddituali delle famiglie nei loro molteplici aspetti, pur risultando immutate le dinamiche incompressibili delle spese e la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Che, in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche per effetto della precarizzazione del lavoro, del mancato adeguamento dei redditi da pensione e da lavoro ai mutamenti economici più recenti e per il conseguente effetto, per quanto riguarda le imposte dirette, dell'accentuarsi del fenomeno del fiscal drag, resta molto sentita l'esigenza di una sempre più equa ripartizione del carico tributario tra i cittadini a beneficio delle fasce sociali più disagiate, assicurando un più ampio sostegno e tutela ai

cittadini ed ai nuclei familiari che versano in particolari condizioni di disagio socio-economico;

Che, nelle more di una sempre più puntuale definizione del sistema di agevolazioni sociali comunali, appare altresì opportuno prevedere il mantenimento della separazione tra le condizioni di accesso alle agevolazioni relative all'ICI, da riservare ai possessori della sola abitazione principale, oltre ad eventuali altre proprietà immobiliari di minimo valore, da un lato, e le condizioni di accesso alle agevolazioni relative alla Tariffa rifiuti, da riservare ai nuclei familiari non possessori dell'abitazione di residenza, né possessori di altri immobili se non in misura minima, con particolare riguardo ai nuclei in affitto;

Che pertanto si ritiene necessario confermare per l'anno 2008 le agevolazioni sociali nella loro struttura, così come risultanti dal Regolamento in essere, a seguito della modificazione introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22 marzo 2007;

Che la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, denominata Legge Finanziaria per l'anno 2007, ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, rilevanti modifiche relative al calcolo dell'Irpef disciplinato nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 4 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Che, in termini generali, la sopra citata manovra è intervenuta attraverso un rafforzamento della progressività dell'imposizione fiscale ed una rimodulazione del prelievo, sia sul piano dell'equità verticale, sia sul piano dell'equità orizzontale;

Che in tale ambito sono state modificate le aliquote e gli scaglioni Irpef, reintrodotti le detrazioni di imposta per i familiari a carico e per le varie categorie reddituali, sopprimendosi contestualmente, con effetto dal 1° gennaio 2007, le disposizioni in materia di no tax area e di family area dettate dagli artt. 11 e 12 del T.U.I.R. secondo la formulazione precedente;

Che, ai fini della spettanza delle agevolazioni relative all'anno 2008, è necessario adeguare, pertanto, la definizione di reddito alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 296 del 2006, tra l'altro mantenendo inalterato il principio del sostegno delle fasce sociali più deboli e quindi introducendo un'apposita disposizione di salvaguardia dei benefici già acquisiti;

Considerato che in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e dal D.P.R. n. 158/1999 occorre commisurare la tariffa sempre più alla effettiva produzione di rifiuti tenendo presente le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno;

Che in relazione ad alcune attività stagionali la cui periodicità è particolarmente limitata ed inferiore al 50 per cento dell'anno, si pone pertanto la necessità di parametrare la stagionalità alla effettiva durata dell'attività ed alla concreta produzione di rifiuti, anche mediante l'utilizzo di una riduzione forfetaria della parte variabile;

Che, a tal fine, occorre apportare le necessarie modificazioni all'art. 12 del Regolamento intitolato alle riduzioni tariffarie e all'allegato A del citato Regolamento concernente l'individuazione delle categorie economiche;

Considerato che appare necessario migliorare la formulazione dello stesso art. 10 del Regolamento Ta.Ri., intitolato alle esclusioni dalla tariffa rifiuti;

Che, più specificamente, l'art. 10 del Regolamento Ta.Ri., in relazione ai rifiuti speciali, presenta una espressione che può essere formulata con maggiore chiarezza espositiva e coordinamento rispetto anche ad altri riferimenti contenuti nello stesso testo regolamentare;

Che lo stesso art. 10 presenta una formulazione in materia di benefici riservati alle attività di culto e di religione che può essere meglio indirizzata con una nuova individuazione terminologica;

Che a questo proposito sembra opportuno individuare il beneficio dell'esclusione dalla Tariffa in relazione a quei soggetti specificamente tutelati dalla Costituzione della Repubblica Italiana negli articoli 8 e 19, in ossequio ai principi di libertà di culto e di religione, tenuto conto anche della specifica normativa di settore;

Considerato inoltre che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione per il triennio 2008-2010, né modificazioni, della tariffa;

Visto il D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 e ss.mm.;

Visto il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 e ss.mm.;

Visto il Regolamento Ta.Ri. approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 3 marzo 2003, n. 24 e ss.mm.;

Preso atto che, in data 15 febbraio 2008, il Dirigente Responsabile della U.O. Entrate Fiscali del Dipartimento II ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: C.F. Cellucci";

Che, in data 19 febbraio 2008, il Ragioniere Generale ha espresso per quanto di competenza il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: F. Lopomo";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

tenuto conto dei motivi di cui in premessa, delibera, con i poteri del Consiglio Comunale, di modificare il Regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani nel modo che segue:

A) L'art. 10 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 10
Esclusioni*

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa, sia dalla parte fissa e sia dalla parte variabile, i locali e le aree incapaci per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti di produrre rifiuti, se non in misura del tutto trascurabile.
2. Si considerano idonei a produrre rifiuti tutti i locali ed aree allacciati alle reti di erogazione dell'energia elettrica.
3. Sono esclusi dal calcolo delle superfici, poiché incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, i seguenti locali ed aree:
 - adibiti ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili;
 - nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;
 - nei quali si effettuano esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso;
 - locali delle case coloniche utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa agricola;
 - che possono essere ricondotti alle fattispecie sopra elencate;
 - per condizioni obiettive di non utilizzabilità durante l'anno a causa di forza maggiore;
 - gli immobili e le relative pertinenze destinati all'esercizio della religione o del culto della Chiesa Cattolica, nonché delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione;
 - nei quali, per specifiche caratteristiche di struttura e destinazione si producono, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - per i quali non esiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti in regime di privativa comunale a causa di norme legislative o regolamentari ovvero di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
 - aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione.”

B) L'art. 12 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 12
Riduzioni tariffarie*

1. Per i locali e le aree scoperte è stabilita una riduzione del 50 per cento calcolata sulla quota fissa nel caso la loro distanza dal più vicino punto di raccolta indifferenziata sia superiore ai 1000 metri. Ove si tratti di strade private o di aree non aperte al pubblico transito ovvero non accessibili ai mezzi aziendali (aree di cantiere, strade non asfaltate, senza uscita ecc.), la distanza è calcolata con riferimento all'accesso più vicino al punto di raccolta.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
3. Per utenze domestiche non residenti s'intendono i locali a disposizione, per cui da certificazione anagrafica non risultano soggetti residenti ovvero per i quali, pur risultando soggetti residenti da certificazione anagrafica, lo stato di fatto dell'immobile risulti non occupato per il sussistere delle condizioni di cui all'art.11 comma 4 del presente Regolamento. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a tre (3), salvo prova contraria sull'effettiva composizione del nucleo familiare nell'unità residente. Inoltre per tali utenze è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 50%. Per usufruire di tale riduzione gli interessati debbono presentare dichiarazione originaria o di variazione, specificando l'ubicazione dell'abitazione di residenza.
4. Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte destinati ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità per l'esercizio dell'attività. Qualora l'occupazione da essa risultante sia inferiore a 105 giorni nell'arco dell'anno solare e comunque l'occupazione sia autorizzata per un periodo non superiore a due giorni nell'arco della medesima settimana, la riduzione di cui al periodo precedente, è elevata al 60% sulla parte variabile della tariffa. Per le utenze relative agli stabilimenti balneari la riduzione della parte variabile è calcolata nella misura del 71 per cento.
5. La tariffa è ridotta del 60 % sulla quota variabile se il servizio di raccolta sebbene istituito ed attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio dell'attività

- dell'utente, non risulta essere svolto oppure viene effettuato in grave violazione del vigente contratto di servizio.
6. Le riduzioni sono computate dal momento della richiesta, salvo quanto disposto dal successivo comma 7.
 7. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo hanno effetto per il periodo in cui si sono verificate le circostanze indicate. La riduzione per le motivazioni di cui al primo comma è computata dal momento della richiesta che deve essere rinnovata ogni anno, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
 8. Le riduzioni, di cui al presente articolo, non sono cumulabili; nel caso di concorso si applica la riduzione più elevata."

C) L'art. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Agevolazioni a carico del Comune

1. Il Comune assicura le agevolazioni nel pagamento totale della tariffa agli utenti che occupano o conducono l'immobile a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) nel cui nucleo familiare convivente si riscontri il possesso di uno dei seguenti requisiti, come di seguito elencati:
 - a) presenza di disoccupati di lunga durata o inoccupati di lunga durata o donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. n.181/2000, al 1° gennaio dell'anno di riferimento;
 - b) presenza, al 1° gennaio dell'anno di riferimento, di non occupati che, già fruitori della cassa integrazione guadagni o dell'indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente;
 - c) presenza di soggetti in stato di non occupazione che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento e da oltre sei mesi, usufruiscano di trattamenti di cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;
 - d) presenza di soggetti titolari di pensione o assegni che, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento della tariffa, abbiano compiuto il 60° anno di età;
 - e) presenza di uno o più figli minori;
 - f) presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 75% o presenza di soggetti ascritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n° 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n° 834 e successive modificazioni, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
 - g) presenza di soggetti portatori di gravi sindromi certificate da strutture sanitarie pubbliche che diano luogo ad obiettive gravi difficoltà nel lavoro e nella vita di relazione, ovvero soggetti in particolare stato di indigenza per i quali siano in corso prestazioni di assistenza da parte dei servizi sociali comunali.
2. In presenza di uno dei requisiti descritti al comma precedente, i soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono presentare apposita domanda di esenzione. Dette esenzioni sono applicabili ove sussistano le seguenti condizioni:
 - a) nessun componente il nucleo familiare convivente risulti proprietario, usufruttuario o titolare di un diritto di uso, di abitazione di superficie o di enfiteusi ovvero titolare di un contratto di comodato su immobili o quote di essi nel territorio nazionale il cui valore ai fini dell'ICI superi € 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare convivente
 - b) non venga esercitata la sub-locazione di parte dell'abitazione oggetto della tariffa;
 - c) che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del richiedente, non sia superiore a quello individuato nella Tabella 1, di seguito riportata, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è riferito all'anno d'imposta precedente quello di applicazione dell'esenzione ed è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili e della deduzione per l'abitazione principale, ed inclusi gli eventuali redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Tabella 1 - Limiti di reddito familiare per l'applicazione dell'esenzione

Numero componenti nucleo familiare	Limiti ordinari	Famiglia con disabile
	Euro	Euro
1 componente	12.115,00	21.805,00
2 componenti	12.250,00	21.960,00
3 componenti	15.917,00	25.467,20
4 componenti	22.406,00	35.849,60
5 componenti	25.959,00	41.534,40
6 componenti	29.146,00	41.534,40
più di 6 componenti	+€ 3.188,00 per ogni ulteriore componente	41.534,40

3. Al fine di ottenere la agevolazione in questione, il soggetto obbligato di cui all'art. 5 del presente regolamento, dovrà presentare agli uffici comunali, anche attraverso il soggetto gestore, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, apposita autocertificazione a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modificazioni, da cui risultino i requisiti e le condizioni indicate rispettivamente ai commi 1 e 2, corredata, nei casi di cui alle lettere f) e g) del comma 1, dalle certificazioni rilasciate dalle competenti strutture pubbliche. L'autocertificazione dovrà inoltre contenere gli identificativi catastali dell'immobile occupato o condotto dal richiedente l'agevolazione. Tali adempimenti potranno essere svolti attraverso l'assistenza di un centro abilitato mediante apposita convenzione dal Comune di Roma.

Ai fini dell'applicazione della lettera a) del comma 1 non vengono considerati disoccupati di lunga durata, inoccupati di lunga durata, donne in reinserimento lavorativo, i soggetti che percepiscono redditi da lavoro di qualunque genere anche ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 di attuazione della Legge Delega n° 30/2003 e ricevono compensi a qualunque titolo erogati anche se esenti da imposte di ammontare superiore ad Euro 2.840,51 nell'anno precedente l'anno di riferimento per la richiesta di esenzione.

4. La agevolazione avrà effetto per il solo anno in cui è stata presentata la relativa richiesta, ad eccezione dei soggetti di cui al punto d) e) ed f) del precedente comma 1, per i quali la stessa costituisce presupposto per l'esenzione anche per gli anni successivi, fatto salvo l'obbligo di dichiarare la cessazione delle condizioni che consentono l'esenzione.
5. La tariffa per le scuole di ogni ordine e grado è agevolata con l'intervento del Comune nella misura del 66,7% del dovuto. Tale agevolazione si attiva anche per le scuole private e paritarie, anche inserite in strutture che compiano altra opera, come per esempio gli istituti religiosi, per la superficie dedicata alle attività didattiche.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2007 è inoltre istituita un'agevolazione parziale, pari ad euro 90,00 nel pagamento della tariffa agli utenti che occupano o conducono l'immobile a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze limitatamente ad un box o posto auto e ad una cantina o soffitta) e non ricadono nelle condizioni di esenzione di cui ai precedenti commi da 1 a 4, a seconda del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, sulla base dei seguenti criteri e condizioni:
- valore dell'ISEE non superiore all'importo di € 8.026,00 (euro ottomilaventisei/00), al netto delle detrazioni indicate al successivo comma 7.
 - nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del richiedente, sia possessore di altri immobili o quote di essi di valore imponibile, ai fini dell'imposta I.C.I. complessivamente superiore ad Euro 25.822,84 e che tale valore non venga superato sommando i valori imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;
 - per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del citato decreto legislativo n. 109/98 e sue successive modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative, ad eccezione di quanto riportato alla seguente lettera d.
 - i nuclei familiari composti da sole persone di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno di riferimento della tariffa oggetto di richiesta di agevolazione, in assenza di figli a carico conviventi o comunque compresi nel nucleo familiare, si considerano autonomi ai fini dell'applicazione del beneficio in questione al verificarsi di ambedue le seguenti condizioni: 1) il richiedente l'agevolazione abbia stabilito la propria residenza fuori dal proprio nucleo familiare

d'origine da almeno un anno alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento; 2) almeno uno dei componenti del nucleo abbia conseguito un reddito complessivo non inferiore a 3.500,00 euro per l'anno d'imposta precedente, comprensivo di eventuali corrispettivi derivanti da borse di studio universitarie, contributi allo studio superiore e dottorati di ricerca. In assenza di una o ambedue tali condizioni, il nucleo familiare di riferimento da considerare per il calcolo dell'ISEE è quello della famiglia di origine.

7. Dal valore dell'ISEE calcolato secondo i criteri di cui al comma precedente sono detratti i seguenti importi per tipologia di nucleo familiare, divisi per il parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare utilizzato per il calcolo dell'ISEE medesimo, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109:
- a. euro 2.000,00 nel caso di nuclei familiari che occupano l'abitazione oggetto dell'agevolazione in qualità di affittuari, a condizione che il valore annuo dell'affitto sia non inferiore a euro 7.000 e ciò risulti da contratto di locazione regolarmente registrato;
 - b. euro 1.000,00, nel caso di nuclei familiari composti da soli anziani di età non inferiore a 60 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno oggetto della richiesta di agevolazione, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;
 - c. euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da un solo genitore con figli a carico;
 - d. euro 1.000,00 nel caso di nuclei familiari composti da soli giovani di età non superiore a 31 anni compiuti al 1° gennaio dell'anno oggetto della richiesta di agevolazione, oltre ad eventuali familiari esclusivamente a loro carico;

Le detrazioni indicate al presente comma sono tra loro cumulabili.

Si riportano per maggior chiarezza i parametri della scala di equivalenza da utilizzare quali divisori degli importi sopra indicati: un componente, parametro 1,00; 2 componenti, parametro 1,57; 3 componenti, parametro 2,04; 4 componenti, parametro 2,46; 5 e più componenti, parametro 2,85.

Maggiorazioni: 0,35 per ogni ulteriore componente; 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore; 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

8. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 6, il richiedente è tenuto a presentare al Comune di Roma, anche per il tramite del gestore della Tariffa, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spettanza dell'agevolazione, la dichiarazione sostitutiva unica dell'ISEE conforme ai criteri sopra indicati e redatta secondo il disposto dell'articolo 2 del citato d.lgs. 109/98, unitamente alla denuncia di cui all'articolo 15, redatta su apposito modulo messo gratuitamente a disposizione dal gestore della tariffa, del possesso degli ulteriori requisiti di cui al comma 6 e le eventuali condizioni di applicazione delle detrazioni di cui al comma 7. La dichiarazione sostitutiva unica e la denuncia a corredo della richiesta di agevolazione possono essere presentate anche attraverso centri di assistenza abilitati e convenzionati con il Comune di Roma.
- 9) I contribuenti che hanno già usufruito per l'anno 2007 dell'agevolazione totale nel pagamento della tariffa di cui al comma 1, applicano, anche per l'anno 2008, se più favorevoli, le disposizioni in materia di determinazione del reddito in vigore nell'anno 2007 di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22 marzo 2007.
- 10) La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle richieste di agevolazione nel pagamento totale della tariffa relative all'anno 2007.

D) L'Allegato A al Regolamento è sostituito dal seguente:

Allegato A

CATEGORIE UTENZE TARIFFA RIFIUTI

UTENZE DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Componenti nucleo familiare
1	1
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6 o più

UTENZE NON DOMESTICHE	
Categorie Tariffa	Descrizione
2	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, comunità religiose.
3	Cinematografi, teatri, sale da concerto e conferenza, giostre permanenti e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza).
4	Autorimesse, stazioni ferroviarie, aviorimesse e simili (esclusi dal computo della superficie imponibile i percorsi destinati ad uscite di sicurezza in misura non superiore al 30% della superficie disponibile) e magazzini senza vendita.
5	Campeggi (piazzole, servizi igienici ed uffici connessi, eventuali attività commerciali saranno calcolate ai fini della tariffa nelle rispettive categorie), distributori di carburante (superfici coperte, pensiline e/o aree immediatamente adiacenti agli erogatori), impianti sportivi.
6	Stabilimenti balneari (superficie estesa all'arenile in concessione nel limite del 35%, esercizi commerciali con licenza autonoma sono calcolati ai fini della tariffa nelle rispettive categorie).
7	Esposizioni e/o vendita mobili, arredo bagno, autoveicoli e natanti, vivai.
8	Alberghi (i ristoranti sono inseriti nella categoria 20, le sale conferenza sono inserite nella categoria 3).
9	Case di cura e riposo, ospedali, grandi comunità (caserme, istituti di prevenzione, collegi e simili).
10	Uffici, agenzie, studi professionali.
11	Banche ed istituti di credito.
12	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli.
13	Edicole, farmacie, tabacchi, plurilicenze.
14	Negozi particolari: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato.
15	Banchi e box di mercato di vendita di beni durevoli.
16	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista.
17	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, tintoria, lavanderia, legatoria, riparazioni calzature, radiotecnica, odontotecnica, etc..
18	Attività industriali con capannoni di produzione.
19	Attività artigianali di produzione di beni specifici.
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub/mense, birrerie, hamburgerie.
21	Bar, caffè, pasticcerie.
22	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (con esclusione dei locali adibiti alla lavorazione di pane ed altri generi alimentari che sono inseriti nella categoria 19)
23	Ortofrutta, pesce, fiori e piante, pizza al taglio e rosticceria da asporto.
24	Ipermercati di generi misti / plurilicenza alimentari e/o miste
25	Banchi e box mercato di vendita di generi alimentari.
26	Discoteche, night club.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
M. MORCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata in data **26 marzo 2008**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....